La Voce del PVC



Numero 509, 6 marzo 2017

Finalmente un nuovo decreto sui requisiti dei sottoprodotti

Sulla GU del 15 febbraio 2017, Serie Generale n. 38, è stato pubblicato il Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg)

Tale decreto è entrato in vigore lo scorso 2 marzo e, come riportato nell'articolo 1, definisce le disposizioni di carattere e il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, mentre è nell'allegato 1 che sono riportate "per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6". In questo decreto l'allegato 1 fa riferimento alle "Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia" mentre per altre categorie, incluse plastiche e PVC, si dovrà attendere.

Comunque, l'art. 4, comma 2 del decreto dice che "negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto...". Ciò permette che i soggetti coinvolti nella filiera del sottoprodotto possano continuare a utilizzare le modalità che ritengono più consone per dimostrare la qualifica di sottoprodotto del materiale/oggetto in questione, senza necessariamente dover seguire le modalità/criteri contenuti nel provvedimento.

Di seguito riportiamo una sintesi del provvedimento:

- è emanato tenendo conto degli articoli 184bis e 185 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 2bis del DL 171/2008
- ha come oggetto la definizione di "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali" contenute nell'art. 184bis del D.lgs. 152/06, "al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri [...]" (art. 1);
- si applica ai "residui di produzione" (art. 3), così come definiti all'art. 2;
- riporta le condizioni generali da dimostrare, "in ogni fase della gestione del residuo" (art. 4, comma 1);
- indica "alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze riportate" all'art. 4 comma 1, "fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto" (artt. 5 6 7 8);
- dispone, all'articolo 10, che le "Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i Produttori e gli Utilizzatori di sottoprodotti";
- introduce, all'allegato 2, i contenuti minimi della "scheda tecnica e la dichiarazione di conformità" di cui agli articoli 5 "certezza dell'utilizzo" e 7 "requisiti di impiego e di qualità ambientale".